

1092

Copia per me Silvio

1092/13

N. 2625 RUOLO GENERALE ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE TERZA CIVILE

N. 1092/13	Sen.
N. 1016/13	Prop.
N. ....	FN.

*[Handwritten notes]*

composta dai magistrati

Dott. Baldo Marescotti

Presidente

Dott.ssa Massimo Croci

Consigliere rel.

Dott. ssa Maria Teresa Brena

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

Da

**[Redacted]**

PARTE RIASSUMENTE E APPELLATA

CONTRO

**[Redacted]**

PARTE APPELLANTE

*C*

CONCLUSIONI DELLE PARTI :

*- c'è Escor. Ann. R. Mod.*

*15*

*1*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di primo grado ha così sintetizzato, nella gravata sentenza, lo svolgimento del processo :



*[Handwritten mark]*

A seguito di ricorso ex. art 700 c.p.c presentato dal Sig. [redacted] -

condomino del Condominio [redacted] Milano - il Pretore di Milano,

con ordinanza 27.7.1993, inibiva al Sig. [redacted], residente

contumace, le cui saracinesche erano allocate nell'appartamento del  
Sig. [redacted]

Il Pretore fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito.

L'attore provvedeva ad instaurare giudizio di merito notificando al  
convenuto Sig. [redacted] atto di citazione in data 21.9.93 e  
successivo atto di citazione in riassunzione in data 29.11.1994, ivi insistendo  
per la conferma del provvedimento assunto in sede cautelare

Il convenuto Sig. [redacted] ( che nella fase di urgenza era stato autorizzato  
dal Pretore a stare in giudizio personalmente ), non compariva , né si  
costituiva tramite difensore e il Giudice provvedeva a dichiararne la  
contumacia all'udienza del 8.3.1995.

All'udienza del 5.6.1997 parte attrice precisava le conclusioni e il Giudice  
Istruttore rinviava all'udienza collegiale del 6.5.1999. A seguito dell'entrata  
in vigore della Legge 22 luglio 1997 n.276, che istituiva le Sezioni Stralcio e  
la nomina di Giudici Onorari Aggregati, la causa veniva assegnata al  
sottoscritto G.O.A Dr.ssa Mariagrazia Gernia .

All'udienza del 8 maggio 2001 , constatata l'impossibilità della  
conciliazione, il G.O.A assegnava i termini di legge per il deposito delle  
conclusioni e memorie di replica.

Nei suddetti termini , la causa è stata assegnata in decisione.

Il primo grado di giudizio si concludeva con la sentenza n° 10440 datata 13 09 2001 con cui il Tribunale di Milano – sez. stralcio (G.O.A. D.ssa Maria Grazia Gernia), ritenuto, da un lato, incontestata “la natura condominiale” dell’impianto idrico in questione, e, dall’altro, illegittimo il comportamento del colà convenuto [redacted], consistente nell’aver chiuso le saracinesche di tale impianto stesso allocate nell’appartamento di sua proprietà, inibiva (confermando precedente provvedimento pretorile ex art 700 CPC) a quest’ultimo (che condannava anche al risarcimento del danno “da liquidarsi in separato giudizio”) di chiudere la “colonna d’acqua” in questione, servente il sovrastante immobile di proprietà del colà attore [redacted].

Proponeva appello l’originaria parte convenuta [redacted] alla Corte d’ Appello di Milano, la quale, con sentenza 1390 /04 datata 28 04 2004, esclusa sia la natura condominiale della condotta in questione sia la applicabilità della normativa in tema di servitù, in accoglimento del gravame consentiva a costui “di chiudere il rubinetto dell’acqua, che regola (o regolava) l’afflusso del liquido alla terrazza del Sig. [redacted] [redacted], compensando le spese processuali tra le parti. .


Avverso tale sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione [redacted] proponendo, come primo motivo di doglianza, la falsa applicazione dell’art 1117 n. 3 c.c. , da cui era asseritamente viziata la impugnata sentenza della Corte d’Appello, “che non aveva considerato lo stato dei luoghi quale era risultato dalla delibera condominiale del 29 06 1992 in cui si ribadiva il rispetto della servitù di adduzione” , e, come secondo motivo, l’erroneità della esclusione della “esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia” .

La Suprema corte, con sentenza n 7761 / 10 datata 9 02 2010 cassava la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Milano, accogliendo il sopra sunteggiato primo motivo di ricorso (ritenuto altresì assorbente del secondo), sotto i profili su qui oltre ci si diffonderà, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, “ad altra sezione della Corte d’ Appello di Milano”.

Il presente giudizio di rinvio veniva dunque instaurato con atto di citazione dell’originario attore [redacted] che formulava nei confronti del [redacted] le medesime conclusioni di merito del primo grado di giudizio e

Si costituiva nel presente di giudizio [redacted] che chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda.

All’udienza di discussione (applicandosi, “ratione temporis” le norme dell’abrogato rito) avanti questa Corte del 5 02 2013 la causa, sulle conclusioni di cui sopra in epigrafe, veniva trattenuta in decisione .



7

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Questa Corte è, evidentemente, vincolata all'applicazione del principio di diritto, da applicare alla fattispecie concreta di cui è causa, formulato dalla S.C. nella sentenza di cui sopra .

1.1 - In essa, dandosi atto, in fatto, essersi accertato che il rubinetto di chiusura delle tubazioni ("inseriti fin dalla costruzione del fabbricato condominiale nelle proprietà esclusive e destinati necessariamente al servizio anche dell'appartamento" del [REDACTED] da cui quest'ultimo "derivava l'acqua erogata al servizio del terrazzo di sua proprietà" era accessibile "esclusivamente dall'appartamento del [REDACTED]", veniva giudicata erronea la cassata decisione della Corte d' Appello laddove essa escludeva "la natura condominiale sul rilievo che, secondo l'art 1117 cod. civ., gli acquedotti sono di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva". In particolare, la S.C. censurava detta sentenza per non aver considerato, da un lato, che "qualora taluni beni risultino, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinati al servizio e/o godimento in modo esclusivo di alcune unità immobiliari, comproprietari sono i condòmini titolari di tali unità", in virtù di un rapporto definito di "accessorietà necessaria", e, d'altro canto, che la "collocazione delle tubazioni di un impianto comune in un vano di proprietà esclusiva, se da un canto non rende tale vano insuscettibile di autonomo ed esclusivo godimento, d'altro lato comporta l'obbligo di consentire e di conservare la destinazione delle predette tubazioni al servizio comune". In definitiva, la Corte di Cassazione qualificava come "uso illegittimo dei poteri spettanti a ciascun comunista" "la chiusura operata dal [REDACTED] "dell'impianto", impeditiva dell'"utilizzo del servizio comune da parte del comproprietario [REDACTED]

2 – Alla luce di tali principi, generali e specificamente da applicare al caso concreto, da intendersi qui riportati, e dato atto che la situazione di fatto risulta, pacificamente, essere quella come sopra riassuntivamente descritta nella sentenza della S.C. , non può che addivenirsi, nel presente giudizio di rinvio, alla decisione di merito di accoglimento delle originarie domande riproposte in primo grado dai giudici, e ora riproposte, e cioè, alla conferma del dispositivo della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano di cui sopra, anche quanto alla condanna al risarcimento del danno (conseguente alla sopra accertata illegittimità del comportamento del [REDACTED]), sempre da liquidarsi, come richiesto, in separato giudizio. 

3 – Ogni altra questione, anche istruttoria, è superata e/o assorbita da tutto quanto fin qui argomentato e deciso, (ivi compresa quella attinente la novità-oggetto di lamentela della controparte [REDACTED]), peraltro non reiterata in sede di conclusioni finali in appello- di quella parte della domanda formulata in atto di riassunzione da [REDACTED] ove costui aggiunge, alla richiesta di inibitoria di controparte, anche "ogni altro comportamento che limiti o violi il diritto di comproprietà di [REDACTED], alla tubazione per cui è causa", atteso, anche in tale caso, il rilievo assorbente della qui confermata decisione del 1° grado).

4 – Le spese del presente giudizio, così come quelle del giudizio di Cassazione, nonché di quelle del giudizio avanti la Corte d'appello conclusosi con la cassata sentenza di cui sopra devono e restare a intero carico del soccombente [REDACTED], come in dispositivo che segue .

P.Q.M.

La Corte d' Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così decide :

a) respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra in epigrafe;

b) condanna l'appellante [redacted] alla rifusione in favore dell'appellato [redacted] delle spese processuali del primo giudizio avanti altra sezione di questa Corte d'Appello, liquidate in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per onorari e € [redacted] per diritti, nonché del giudizio avanti la Corte di Cassazione, liquidate in complessivi € [redacted] per onorari, nonché del presente giudizio, liquidate in complessivi € [redacted]. In tutti tali casi, oltre accessori, oneri e contributi come per legge


MILANO, li 11 02 2013

Il Consigliere est.

Dott. Massimo Croci

Il Presidente

Dott. Baldo Marescotti



CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE CIVILE  
Rea pubblica - Rea deposita in Cancelleria

OGGI 13 MAR. 2013

IL CANCELLIERE CI

